

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI Presidente

(BA) CAMILLERI Membro designato dalla Banca d'Italia

(BA) RUSSO Membro designato dalla Banca d'Italia

(BA) APPIO Membro di designazione rappresentativa

degli intermediari

(BA) PANZARINO Membro di designazione rappresentativa

dei clienti

Relatore ESTERNI - ENRICO CAMILLERI

Seduta del 06/10/2020

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, stipulato il 30/09/2014 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo al 31/10/2018, parte ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- il rimborso di € 796,80 calcolati secondo il criterio *pro rata temporis* a titolo di commissioni accessorie (€ 547,20), spese fisse (€ 240,00) e imposte (€ 9,60);
- gli interessi legali dal dovuto al soddisfo;
- le spese legali e della procedura.

Costituitosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo:

- preliminarmente che l'art. 125-sexies TUB e l'art. 16 della direttiva comunitaria, nella sua formulazione italiana, non generano le ambiguità rilevate dalla sentenza della Corte di Giustizia UE, e sono chiari nel collegare la riduzione del costo totale del credito ai soli costi relativi alla residua durata del contratto; inoltre, la predetta sentenza non è invocabile direttamente dal consumatore, in quanto la stessa interpreta una direttiva che non ha natura "self-executing", ovvero non produce effetti nei rapporti orizzontali;
- di aver già da "giugno 2011" adeguato la formulazione dei propri contratti alle previsioni normative e regolamentari pertinenti tenendo anche conto alle cd. "linee



orientative" contenute nell'ultima Comunicazione di Banca d'Italia del 05/12/2019; il finanziamento in questione è stato estinto anticipatamente in data 08/11/2018 e, dunque, successivamente all'emanazione da parte di Banca d'Italia delle predette "linee orientative":

- la natura up-front delle "commissioni accessorie", e in particolare la non rimborsabilità della provvigione dovuta all'intermediario del credito, in quanto remunerativa di attività interamente maturate all'atto del perfezionamento del contratto di finanziamento; precisa che il diritto alla predetta provvigione rimane "insensibile" rispetto alle vicende successive alla stipula del contratto e che trattasi di somme che la mutuante ha corrisposto a terzi, ai quali il consumatore si è rivolto per l'offerta del servizio finanziario (allega fattura delle provvigioni corrisposte all'intermediaria del credito);
- la natura, del pari up-front, delle "spese fisse contrattuali", poiché relative a servizi di istruttoria e di notifica del contratto, nonché a ogni altro costo necessario al perfezionamento dello stesso;
- l'infondatezza, altresì, della richiesta di refusione delle spese sostenute per l'assistenza difensiva, in quanto la decisione del cliente di farsi assistere da un difensore rappresenta una libera scelta, non essendo previsto nel presente procedimento alcun obbligo in tal senso (cita plurimi Precedenti ABF).

Chiede, pertanto, il rigetto del ricorso.

Il ricorrente in sede di repliche precisa, con riguardo alle commissioni accessorie, che l'intermediario non ha provato sia che l'importo sia stato realmente corrisposto all'intermediario del credito, sia che le stesse debbano imputarsi ad attività *up-front*. Pertanto, stigmatizza la condotta dell'intermediario convenuto, il quale non rimborserebbe le voci di costo relative a finanziamenti estinti prima della sentenza della Corte di Giustizia dell'11/9/2019; viceversa, ovvero per quei prestiti estinti successivamente alla predetta sentenza, l'intermediario rimborserebbe gli importi richiesti applicando il criterio della "curva degli interessi". Chiede che tale comportamento "ostruzionistico" sia preso in considerazione dal Collegio.

A sostegno delle proprie argomentazioni, richiama Collegio di Coordinamento, decisione n. 5909/2020, che ha ulteriormente confermato il diritto del consumatore alla riduzione di tutte le voci di costo del credito, compresi gli oneri *up-front*.

Da ultimo richiama, in particolare, la decisione n. 11945/2020 del Collegio di Bari, resa contro lo stesso intermediario in relazione ad analoghe fattispecie contrattuali.

Insiste quindi per l'accoglimento delle domande avanzate in sede di ricorso.

DIRITTO

Il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella citata decisione n. 26525/2019, secondo cui: "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di



Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front". "Priva di giuridico fondamento" si rivela l'opinione che sostiene una presunta "inapplicabilità della Direttiva ai ricorsi riconducibili all'art.125 sexies TUB [...], per la semplice ragione che la stessa [Direttiva], lungi dal o parzialmente recepita, risultare inattuata è stata compiutamente nell'ordinamento interno. Non si versa in definitiva nel caso di scuola di una norma nazionale (l'art.125 sexies TUB) disapplicabile dal giudicante in parte qua (per quanto attiene cioè alla retrocedibilità dei costi up front) per incompatibilità con il diritto comunitario (l'art.16 della direttiva, secondo la interpretazione datane dalla CGUE) e di conseguente limitazione del diritto dei consumatori a invocare l'applicazione di una direttiva autoesecutiva (relativamente alla retrocessione dei costi up front) nei soli rapporti verticali (con conseguente azionabilità limitata di una pretesa risarcitoria verso lo Stato per parziale attuazione della Direttiva), trattandosi invece, giova ancora ribadirlo, di una norma nazionale perfettamente recettiva della Direttiva stessa e perciò operante nei rapporti orizzontali di prestito tra clienti e banche".

"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front*, questo Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che "il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento", valutando inoltre che "non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi.

Venendo al merito del ricorso, si rileva la natura up-front delle commissioni accessorie e delle spese fisse contrattuali, in quanto corrispettivo di attività circoscritte alla fase prodromica alla conclusione del contratto.

Ritiene pertanto il Collegio che, stanti i rimborsi effettuati, la domanda del ricorrente possa trovare accoglimento secondo il prospetto che segue:



durata del finanziamento	•	120
rate scadute	•	48
rate residue		72
TAN	•	9.29%

	% restituzioni
in proporzione lineare	60,00%
in proporzione alla quota	40,36%

			restituzioni				
n/c		importo	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	rimborsi	tot ristoro
commissioni accesso	orie (up front)	€ 912,00	€547,20 [©]	€ 368,11 🖲	0		€ 368,11
spese fisse contrattu	uali (up front)	€ 400,00	€ 240,00	€ 161,45 🔮	Φ		€ 161,45
			€0,00 ○	€0,00 ♀	0		€0,00
:0)			€0,00 ○	€0,00 ○	0		€0,00
: ③			€0,00 ○	€0,00 🔘	0		€0,00
(⊛)			€0,00 ○	€0,00 ♀	0		€0,00
rimborsi senza impu	tazione						€0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 529,56		
interessi legali	sì	•	

Non è accoglibile la domanda di restituzione relativa all'imposta di bollo, tenuto conto del più recente orientamento condiviso dai Collegi che ritiene le imposte/oneri erariali non rimborsabili, trattandosi di un costo non ristorabile per sua intrinseca natura, non diretto a remunerare l'intermediario né oggetto di quantificazione unilaterale da parte quest'ultimo. Non è, infine, accoglibile la domanda diretta al ristoro delle spese di assistenza difensiva, stante la serialità del ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 529,56, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da ANDREA TUCCI